



Edizione di giovedì 6 Marzo 2025

CASI OPERATIVI

Società agricole ed esercizio effettivo delle attività
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Tassa libri sociali 2025
di Alessandro Bonuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

Nuovi limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali
di Stefano Rossetti

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La liquidazione delle società di capitali tra novità fiscali e pronunce giurisprudenziali
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

REDDITO IMPRESA E IRAP

La Cassazione equipara le perdite su crediti alle sopravvenienze passive
di Luciano Sorgato

PROFESSIONISTI

Participation, Share, Stock: come tradurre 'partecipazione azionaria' in inglese?
di Stefano Maffei

CASI OPERATIVI

Società agricole ed esercizio effettivo delle attività

di Euroconference Centro Studi Tributari

**Esperto AI****L'Intelligenza Artificiale
al servizio del tuo Studio**

scopri di più >



Gamma Srl società agricola svolge attività di coltivazione di cereali su terreni di proprietà e in affitto. Nel corso dell'anno 2024, sulla base di propri calcoli di convenienza economica, la società decide di concedere in affitto i terreni in proprietà poiché generatrici di una rendita maggiore rispetto all'utilizzo degli stessi. L'attività di coltivazione prosegue solo sui terreni condotti tramite contratti di affitto.

Al termine del periodo di imposta i ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività di coltivazione ammontano a 250.000 euro e i ricavi derivanti dall'affitto dei terreni ammontano a 30.000 euro. Quali conseguenze ha avuto questa scelta strategica?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Tassa libri sociali 2025

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Bilancio 2024 alla luce dei nuovi principi contabili

Scopri di più

Il **17.03.2025** scade il termine per il versamento della **tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali** dell'anno **2025**, prevista in capo alle società di capitali (Spa, Srl, Sapa), comprese quelle consortili.

Sono tenute al versamento anche:

- le società in **liquidazione ordinaria**;
- le società sottoposte a **procedure concorsuali**, sempreché permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

I **libri e registri sociali obbligatori** sono sostanzialmente quelli indicati dall'[articolo 2421, cod. civ.](#), per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il **Registro imprese o un notaio**.

I libri sociali di cui all'[articolo 2421, cod. civ.](#) sono quelli qui di seguito **elencati**:

- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- libri previsti per i nuovi organi societari;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Sotto il profilo quantitativo, la somma dovuta varia a seconda dell'ammontare del **capitale sociale** o del fondo di dotazione della società **risultante al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento** ed è pari a:

- **309,87 euro**, se il capitale sociale o il fondo di dotazione **non supera 516.456,90 euro**;
- **516,46 euro**, se il capitale sociale o il fondo di dotazione **supera 516.456,90 euro**.

Con riferimento al **versamento relativo al 2025** va fatto riferimento al capitale sociale o fondo di dotazione all'**1.01.2025**.

Pertanto, non assume alcuna rilevanza il **numero** di libri o pagine utilizzati nell'anno di riferimento.

Si noti che qualora la società interessata al pagamento modifichi l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione **successivamente alla data del 1° gennaio 2025**, ancorché prima del versamento della tassa per l'anno 2025 (ossia prima del 17.03.2025), la variazione **non assumerebbe rilevanza** nella determinazione della misura della tassa dovuta per l'anno 2025, bensì **impatterà sul quantum che sarà dovuto per il 2026**.

Preme evidenziare che la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali rappresenta un costo **integralmente deducibile**, tanto ai fini dell'Ires, quanto ai fini Irap.

Le modalità di **versamento** della tassa di concessione governativa dovuta per l'anno 2025 si differenziano per le **società che si trovano nel primo anno di attività**, rispetto a quelle che si trovano in **un anno di attività successivo al primo**.

Le società che si trovano nel **primo anno di attività** – ossia costituite dopo l'1.1.2025 – devono assolvere la **tassa annuale**:

- prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/9);
- mediante **bollettino di c/c postale n. 6007**, intestato all'ufficio delle entrate – Centro Operativo di Pescara.

Diversamente, le società che si trovano in un **anno di attività successivo al primo** – ossia già in attività al 31.12.2024 – devono **assolvere la tassa annuale**:

- entro il **17.03.2025**;
- in via telematica con il **modello F24**;
- indicando nella Sezione "Erario" il codice tributo "**7085** – *Tassa annuale vidimazione libri sociali*" e come anno di riferimento il 2025;
- con possibilità di **compensazione** in F24 con eventuali crediti Ires, Irap o Iva, al **pari di ogni altro versamento di natura tributaria**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Nuovi limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali

di Stefano Rossetti

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

La L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha riordinato il **sistema delle detrazioni Irpef** prevedendo, nel nuovo [articolo 16-ter, Tuir](#), ulteriori **limitazioni rispetto a quelle già esistenti**.

A decorrere dall'1.1.2025, dunque, i contribuenti dovranno scontare **due limitazioni alla fruizione degli oneri detraibili**:

- quelli imposti **dall'[articolo 16-ter, Tuir](#)**, introdotto, come detto, dalla Legge di bilancio 2025;
- quelli previsti **dall'[articolo 15, commi da 3-bis a 3-quater, Tuir](#)**, introdotti dalla Legge di bilancio 2020.

I due limiti si devono considerare congiuntamente ed essi operano in maniera differente, infatti:

- l'[articolo 16-ter, Tuir](#), fissa un **tetto di spesa massimo** oltre il quale la spesa sostenuta **diviene irrilevante**;
- l'[articolo 15, commi da 3-bis a 3-quater, Tuir](#), invece, limita la detrazione mediante **applicazione di un coefficiente di riduzione**.

L'[articolo 16-ter, Tuir](#), pone un **tetto massimo di detraibilità alle spese sostenute dai contribuenti** con un reddito complessivo superiore a **75.000 euro**.

Più nello specifico, il legislatore prevede un **duplice tetto di spesa**; infatti, i contribuenti con un **reddito complessivo**:

- **compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro** possono detrarre gli oneri fino all'importo di **14.000 euro**;
- **superiore a 100.000 euro** possono detrarre gli oneri fino a **8.000 euro**.

I limiti sopra visti, però, sono da ponderare per un **coefficiente** che dipende dalla situazione personale del contribuente, infatti, se:

- **non sono presenti figli a carico**, il limite si riduce alla metà;
- **è presente un figlio a carico**, il limite si riduce al 70%;
- **sono presenti due figli a carico**, il limite si riduce all'85%;
- **sono presenti più di due figli a carico o almeno un figlio disabile**, il limite si **assume in misura piena**.

Ai fini dell'applicazione di questa disposizione occorre considerare che:

- la detrazione relativa alle **spese mediche** è fruibile **sempre in misura piena**, in quanto non rientra nel perimetro applicativo di questa disciplina;
- in relazione alle **detrazioni rateizzate**, il limite sopra visto si applica **anno per anno a ciascuna rata**;
- il reddito complessivo, quale parametro base per il calcolo del tetto di spesa, deve essere considerato al netto del reddito **dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e di quello delle **relative pertinenze**.

Inoltre, il legislatore ha espressamente **escluso dall'ambito applicativo della presente disciplina**:

- gli oneri sostenuti in dipendenza di **prestiti o mutui contratti** fino al 31.12.2024;
- le **spese sanitarie** agevolate, ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, lett. c\), Tuir](#);
- le **somme investite nelle start up innovative**, detraibili ai sensi degli [articoli 29 e 29-bis, L. 179/2012](#);
- le **somme investite nelle PMI innovative**, detraibili ai sensi dell'[articolo 4, comma 9, seconda parte, e comma 9-ter, D.L. 3/2015](#);
- le spese sostenute con riferimento agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** e di riqualificazione energetica degli edifici ex [articolo 16-bis, Tuir](#); nonché di quelle relative alle **detrazioni previste da altre disposizioni normative**, per **spese sostenute fino al 31.12.2024**;
- gli oneri relativi ai premi assicurativi relativi a **contratti stipulati entro il 31.12.2024**.

L'altro limite, questa **volta percentuale** e non fisso, a cui i contribuenti sono sottoposti è quello previsto dall'[articolo 15, commi da 3-bis a 3-quater, Tuir](#).

Questa disposizione mira a ridurre la **percentuale di detraibilità** di alcuni oneri per i contribuenti con un reddito superiore a **120.000 euro**, fino ad azzerarla per coloro che posseggono un **reddito complessivo** superiore a **240.000 euro**.

Secondo tale disciplina, comunque, **non tutti gli oneri detraibili** previsti dall'[articolo 15, Tuir](#), sono interessati dalla **nuova modalità di calcolo della detrazione spettante**; infatti, l'[articolo 15, comma 3-quater, Tuir](#), esclude:

- **gli interessi passivi e relativi oneri accessori**, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o **mutui agrari**

di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

- gli **interessi passivi e relativi oneri accessori**, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di **mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale** entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo **non superiore a 4.000 euro**;
- le **spese sanitarie** per la **parte che eccede 129,11 euro**;
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per la **costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale** fino a 2.582,28 euro.

La **percentuale di fruibilità degli oneri detraibili**, come detto, dipende dalla **fascia di reddito complessivo** (da assumere al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) in cui ricade il contribuente; infatti:

- **fino ad 120.000 euro di reddito**, gli oneri possono detrarre gli oneri in **misura piena**. Di fatto questi soggetti non sono interessati dalla disciplina in esame; infatti, questa fascia di contribuenti continuerà a fruire della **detrazione pari al 100% del 19% degli oneri previsti dall'[articolo 15, Tuir](#)**;
- se il reddito è **compreso tra 120.001 euro e 240.000 euro**, è possibile detrarre gli oneri in maniera **parziale e indirettamente proporzionale al reddito** (al crescere del reddito diminuisce l'impatto della detrazione). Il coefficiente di detraibilità deve essere calcolato **secondo la formula**: $\text{coefficiente di detraibilità} = (240.000 - \text{reddito complessivo}) / 120.000$;
- se il reddito è **superiore a 240.000 euro**, i contribuenti **non godono delle detrazioni**, ex [articolo 15, Tuir](#) (ad eccezione di quelle sopra menzionate).

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La liquidazione delle società di capitali tra novità fiscali e pronunce giurisprudenziali

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi società di capitali

Scopri di più

La disciplina fiscale della **liquidazione societaria** cambia anche per i soggetti Ires, a seguito dell'intervento dell'[articolo 18, D.Lgs. 192/2024](#), che modifica il comma 3, dell'[articolo 182, Tuir](#). Ma per le società di capitali il tema della liquidazione registra anche un **importante intervento della Cassazione a Sezioni Unite** in materia di **responsabilità dei soci e dei liquidatori**.

Ma andiamo con ordine, esaminando dapprima le **novità di carattere fiscale**.

Con il nuovo [articolo 182, comma 3, Tuir](#), viene abbandonato l'assunto secondo cui **l'imponibile degli esercizi intermedi del periodo di liquidazione** veniva determinato in forma provvisoria, salvo conguaglio una volta che fosse **definitivo il periodo unico di liquidazione**, cioè **dall'inizio della stessa fino alla fine della procedura**. Questa peculiarità nella determinazione del reddito era applicata nel caso in cui il periodo di liquidazione **non superasse cinque esercizi**.

Con la nuova versione del citato comma 3, [articolo 182, Tuir](#), si passa ad un **regime di determinazione definitiva dell'imponibile degli esercizi intermedi**, tenendo conto che il reddito va determinato in base al **bilancio finale** se la **liquidazione non si protrae oltre l'esercizio** in cui è stata proclamata, mentre se si protrae **oltre tale esercizio la determinazione dell'imponibile è, come si diceva, autonoma e definitiva in ciascun periodo intermedio**. A differenza di quanto accade per le società di persone, le **società di capitali possono scomputare dal reddito imponibile** le perdite degli esercizi precedenti, applicando le **consuete limitazioni previste dall'articolo 84, Tuir**, cioè **abbattimento al massimo dell'80% del reddito fino a capienza dello stesso**. Su questo punto va ricordato che la dottrina (Circolare Assonime n. 33/2011) ritiene che **il limite dell'80% sia derogabile in sede di chiusura della liquidazione**, poiché la norma di cui all'[articolo 84, Tuir](#), non ha come obiettivo la riduzione della compensazione della perdita, ma solo la **sua diluizione nel tempo** e, **cessata l'esistenza della società, non avrebbe senso prolungare il periodo di compensazione con redditi che non verranno mai più prodotti**. Questo meccanismo di riporto a nuovo delle perdite pregresse è **applicabile qualunque sia il periodo di liquidazione**; quindi, anche nel caso in cui esso superi il lasso temporale di 5 esercizi. È

chiaro, tuttavia, che l'obiettivo di compensazione tra redditi e perdite è efficacemente raggiunto **solo se le perdite precedono gli utili**, poiché nel caso contrario si vanificherebbe **l'utilizzo delle perdite**, atteso che esse, **se prodotte dopo gli utili**, non incroceranno mai più un imponibile da ridurre. In questo senso interviene la novità dell'[articolo 182, comma 3, Tuir](#), cioè il **meccanismo di riporto all'indietro delle perdite** (*carry back*). **Tale opzione** (va ricordato che il *carry back* si applica sempre in forma facoltativa) è esercitabile quando **il lasso temporale della liquidazione non supera 5 esercizi**. Essa permette di **rideterminare a ritroso redditi che**, in base al nuovo disposto normativo, sono stati **determinati a titolo definitivo**. La perdita può, quindi, essere addossata ai redditi precedenti, rispettando la loro **progressione temporale**, e **la riduzione avviene**, si ritiene, non nel limite dell'80% dell'imponibile, bensì **fino a totale capienza dello stesso**.

La novità certamente va incontro al caso frequente in cui **la perdita si manifesta solo alla fine della liquidazione**, ma dal punto di vista sostanziale non sembra che lo scenario cambi radicalmente rispetto al passato. Proviamo ad immaginare una **liquidazione di una società di capitali** che termina al 5° esercizio con la seguente sequenza di redditi e perdite:

- anno 1= 100;
- anno 2= 150;
- anno 3= 400;
- anno 4 = 250;
- anno 5 = - 450;

Ires versata nei primi 4 anni determinati a titolo definitivo = 216.

Il riporto all'indietro della **perdita di 450 comporta che l'anno 4 diventi = 0** e l'anno 3 = 200; quindi, rispetto a 156 (Ires versata negli anni 3 e 4) l'Ires dovuta diventa 48, con emersione di un **credito per 108**. Ma la situazione non sarebbe stata diversa con la precedente normativa, secondo cui si sarebbe determinato un **unico periodo di liquidazione con imponibile pari a 450** cui sarebbe conseguita **Ires dovuta per 108**, a fronte di una **Ires versata a titolo provvisorio per 216** (imponibile dei primi 4 anni = 900) e **credito emergente di 108**.

Le cose cambiano se la liquidazione si protrae **oltre il 5° esercizio**, ma in questo caso sia nel passato sia nel presente, i **periodi d'imposta vanno considerati definitivi** e, quindi, la perdita, se prodotta alla fine della liquidazione (es. sesto anno) **viene comunque vanificata**.

Ma per la liquidazione delle società di capitali è anche importante segnalare un **recente intervento della Cassazione a Sezioni Unite** (sentenza n. 3625/2025) che mette un punto fermo sulla **responsabilità dei soci per le obbligazioni non estinte**. Tale responsabilità non può prescindere dalla dimostrazione che i soci abbiano incassato utili e tale principio è attestato **sia per le passività civilistiche** ([articolo 2495, cod. civ.](#)) **sia per quelle fiscali** ([articolo 36, D.P.R. 602/1973](#)) con l'unica differenza che, ai fini di accertare quest'ultima responsabilità, **valgono anche gli utili percepiti nei due esercizi anteriori alla messa in liquidazione**. Ma l'onere probatorio resta in capo al creditore (privato o Erario) e tale prova costituisce **elemento**

essenziale, affinché sia **legittima l'azione verso i soci** (interesse ad agire). Ciò non va però confuso con la **possibilità per i soci stessi di agire in giudizio**; possibilità che non è limitata dalla circostanza che siano state ottenute somme in **dipendenza della procedura liquidativa**.

Quindi, il **socio non è successore universale rispetto ai debiti non estinti** della società, ma solo un soggetto che **può essere coinvolto previa dimostrazione dell'avvenuto incasso**. Ben diversa è, invece, la **posizione del liquidatore**, la cui responsabilità non ha natura successoria nei confronti della società, bensì **natura risarcitoria**, laddove il **liquidatore abbia agito in modo da generare un comportamento colposo**. Tale comportamento colposo si traduce, nella maggior parte dei casi, nel **non aver rispettato la par condicio creditorum e l'ordine dei privilegi** (quest'ultimo punto espressamente citato nella responsabilità verso l'Erario dall'articolo 36, D.P.R. 602/1973). Ma per il liquidatore vi è un'inversione **dell'onere della prova**, il che comporta che sia quest'ultimo a dover dimostrare **l'insussistenza della pretesa del creditore**, a fronte di un comportamento nel **gestire la liquidazione, non macchiato da colpe**.

La Cassazione equipara le perdite su crediti alle sopravvenienze passive

di **Luciano Sorgato**

Convegno di aggiornamento

Gestione della partecipazione nel rapporto soci-società di capitali

Scopri di più

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 3878 del 15.2.2025, si è pronunciata in ordine ad una **ripresa fiscale** connessa ad una **somma pagata da una società** in seguito **all'escussione di una fideiussione** rilasciata a favore della **società controllata sottoposta a procedura concorsuale**.

Per la società escussa, l'onere sostenuto integrava una **sopravvenienza passiva** o una perdita su crediti deducibile dal reddito, mentre l'Agenzia delle entrate riteneva che **gli importi versati dovessero sommarsi al costo fiscale della partecipazione** e che la successiva minusvalenza relativa alla svalutazione della partecipazione **non fosse fiscalmente deducibile**, ai sensi dell'[articolo 101 Tuir](#).

La società fondava il ricorso per Cassazione sulla "*violazione e falsa applicazione degli articoli 101, commi 4 e 5 e 94, comma 6, TUIR*", censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il **pagamento della fideiussione prestata a favore della controllata** avrebbe dovuto essere inteso solo come un effetto riflesso del patrimonio, andando ad **incrementare unicamente il costo della partecipazione nella controllata**.

Per la Corte di cassazione le **sopravvenienze passive**, di cui all'[articolo 101](#), quarto comma, Tuir, devono trovare una **necessaria corrispondenza attiva** in un precedente esercizio e conseguono al **mutamento di una voce contabile** che, nel trapasso da un esercizio a un altro, da attiva si trasforma in passiva, per cui tanto l'assunzione dell'obbligazione di garanzia, quanto il pagamento della società garante al terzo creditore ed il conseguente sorgere del credito di regresso, **non potevano avere** nel caso in esame **rilevanza reddituale, ma solo patrimoniale**, non essendosi verificata una simmetria tra un elemento attivo del reddito, sorto in un determinato periodo d'imposta, e la perdita di tale elemento in un successivo periodo d'imposta, costituente l'imprescindibile presupposto alla base dell'[articolo 101, Tuir](#).

Inoltre, per la Cassazione, anche la **differenza tra il regime fiscale della sopravvenienza passiva e quello della perdita su crediti è irrilevante**, in quanto la disposizione di cui all'[articolo 101, Tuir](#), non distinguerebbe fiscalmente la **sopravvenienza passiva dalla perdita su crediti**,

deducibile solo a **determinate condizioni**.

Per la Corte, quindi, anche se, su un piano astratto, esiste una **distinzione generale tra perdite di natura realizzativa e perdite di natura valutativa**, tale distinzione influisce sulle ipotesi di deducibilità della perdita, ma **sul piano fiscale è irrilevante**, perché fiscalmente la sopravvenienza passiva sarebbe un **contenitore inclusivo di diverse situazioni**, nelle quali **partecipa la perdita su crediti**, la cui deducibilità è fiscalmente lecita solo se **ricorrono le condizioni dell'[articolo 101, comma 5, Tuir](#)** (la Corte rinvia anche a Cassazione n. 37174/2021).

Così testualmente il giudice di Cassazione: *“La giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata nel senso che in tema di imposte sui redditi, ai fini della deducibilità della perdita su crediti, quale componente negativo del reddito d’impresa, il contribuente deve fornire la prova dell’inerenza dei crediti all’attività imprenditoriale, per cui deve provare che la **deduzione è riferita ad una pregressa tassazione del ricavo**, poi divenuto inesigibile”.*

Tale approdo interpretativo, sempre per la Cassazione, risulta confermato proprio dal disposto dell’[articolo 109, comma 5, Tuir](#), nel quale si precisa che i **componenti negativi sono deducibili** *“se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”*.

Orbene, per il giudice di legittimità, nel caso in questione, il pagamento del debito della società partecipata è stato eseguito, in base ad un contratto di fideiussione, nello stesso anno d’imposta, il 2007, in cui si sarebbe **verificata la perdita del credito da regresso**, sorto con il pagamento del debito della partecipata al **creditore concordatario non soddisfatto integralmente**, con la conseguenza che quel credito da regresso, non essendo sorto e non essendo stato tassato come componente positivo del reddito in precedenti esercizi, **non può essere dedotto dalla base imponibile**, andando a costituire, di fatto, un **versamento a fondo perduto**, come tale **non deducibile**, in favore della controllata.

Per la Cassazione, quindi, la **perdita di un credito non disporrebbe di un regime fiscale autonomo**, ma parteciperebbe del regime fiscale delle **sopravvenienze passive** ([articolo 101, comma 4, Tuir](#)), con la sola **aggiunta di ulteriori presupposti alla base del diritto di deduzione** ([articolo 101, comma 5, Tuir](#)), per cui in **mancanza di una simmetria fiscale** con un componente positivo tassato in un esercizio precedente, la **perdita del credito**, non correlandosi ad alcun componente reddituale attivo, **difetterebbe della connotazione fiscale di sopravvenienza passiva deducibile** e a supporto di tale principio di diritto, **ritiene di poter raccordare tale sillogismo all’[articolo 109, comma 5, Tuir](#)**, a mente del quale **sono deducibili solo i componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito**. Principio di diritto da assumere almeno come giuridicamente stravagante, per almeno **due motivi che**, per motivi di spazio, si **riportano in sintesi**.

- il richiamo all’[articolo 109, comma 5, Tuir](#), è del tutto **non pertinente e persino fuorviante**, dal momento che l’integrale riproduzione letterale della norma consente di raccordarlo ad un ben diverso principio: *“Le spese e gli altri componenti negativisono*

deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi". La conclusiva previsione del raccordo con **i proventi che non vi concorrono in quanto esclusi** (omessa dalla Cassazione) consente agevolmente l'individuazione dello **storico scopo sotteso alla norma**: quello di **escludere la rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito** causalmente raccordati ai ricavi e proventi fiscalmente esenti. Il diritto di deduzione fiscale del componente negativo, per detta valutativa, peraltro, della stessa di Cassazione (dalla nota sentenza n. 450/2018, nella quale la Corte ha ritenuto (finalmente) di recepire l'effettiva portata disciplinare dell'[articolo 109, comma 5, Tuir](#), come storicamente indicata dalla Dottrina accademica) è **condizionato dal principio dell'inerenza** (principio non espressamente codificato, ma partecipa con **nesso diretto dei fondamenti costitutivi del reddito**), il quale richiede un **solo raccordo causale** – giustificativo qualitativo e non quantitativo – utilitaristico con **l'attività d'impresa nella sua dinamica complessiva** e non con individuati componenti positivi di reddito.

- [l'articolo 101, comma 5, Tuir](#), nell'esordire letteralmente con il richiamo **alle perdite di beni di cui al comma 1**, commisurate al costo non ammortizzato di essi e le **perdite su crediti diverse** da quelle di cui all'[articolo 106, comma 3, Tuir](#), sono **deducibili se risultano da elementi certi e precisi**, rende del tutto evidente la portata prescrittiva autonoma di tali fattispecie di perdite con **le peculiarità delle sopravvenienze passive del comma 4**. Il mancato esordio letterale di ricongiunzione con **la prescrizione del comma 4** (del tipo "*Le disposizione del comma 4 si applicano anche alle perdite di beni ...e alle perdite su crediti*"). Contiguità disciplinare a cui il legislatore fa ricorso ogniqualvolta intenda perseguire la sovrapposizione, almeno parziale, di un dato regime fiscale a più fattispecie, come, ad esempio, è il raccordo legislativo perseguito tra il comma 2, e il comma 2bis, dell'[articolo 177, Tuir](#), in tema di **conferimento di partecipazioni**) lo rende del tutto **autonomo e non un'appendice** disciplinare del comma 4. Peraltro, il comma 5, nel richiamare le perdite dei beni d'impresa del comma 1 e nell'escludere dalla sua portata regolamentare le **perdite sui crediti di cui al comma 3, dell'articolo 106, Tuir** (le perdite sui crediti verso la clientela degli intermediari finanziari) da una parte (vista l'omogeneità disciplinare delle perdite dei beni d'impresa e delle perdite sui crediti del comma 5 dell'[articolo 101](#)) porterebbe persino a riassumere nell'unitaria disciplina delle **sopravvenienze passive**, il regime fiscale, manifestatamente inconciliabile, delle **perdite dei beni relativi all'impresa** (il cui diritto di deduzione del **costo non ammortizzato può derivare**, ad esempio, da **eventi calamitosi e di furto non preceduti da alcuna manifestazione di ricavo tassato in precedenza**) e dall'altra escluderebbe, senza ragionevole motivo, dalle sopravvenienze passive, le sole **perdite su crediti degli intermediari finanziari**, generando conclusivamente un quadro normativo del tutto asistemico e caotico.

La sentenza non può che apparire **incoerente persino con i principi generali del reddito d'impresa**, dal momento che rischia di rimettere in discussione la giusta latitudine di riferimento del principio dell'inerenza.

Participation, Share, Stock: come tradurre ‘partecipazione azionaria’ in inglese?

di **Stefano Maffei**

In collaborazione con

ENGLISH FOR LAW
& INTERNATIONAL TRANSACTIONS

Master di specializzazione

Legal and Financial English online

Scopri di più

Quando si descrive un **evento** o una **gara** e la circostanza di avervi o meno partecipato il termine *participation* è appropriato. *To participate* significa infatti *to take part in an activity or event*. Per esempio, rispetto ad un **corso di formazione continua** capiterà di leggere che *the lecturer encouraged accountants to actively participate in the discussion on the recent tax reform* (il docente ha incoraggiato i commercialisti presenti a partecipare attivamente alla discussione sulla recente riforma fiscale). Nel caso di un **atleta** infortunato alla schiena, invece, sarà corretto scrivere che *a back injury prevented him to participate in the Sunday match*.

Al contrario, *participation* è termine che non ha **nulla a che vedere con il concetto di partecipazione azionaria**, e vi prego di evitarlo quando discutete di **quote societarie e azioni**.

La traduzione corretta di **azione** è invece sicuramente *share*. È quindi legittimo aspettarsi che *those who own shares receive part of the company's profits at the end of the year*. Nel **descrivere i trend di Borsa**, consiglio di utilizzare espressioni come *today, there was a 10% fall in share price / a 15% increase in share price*.

Proprio da *share* derivano ovviamente i termini *share index* (**listino**) e *shareholder* (**azionista**). Nel caso di un **fallimento** (*bankruptcy*), *shareholders often lose their investment*. Gli esperti di **diritto societario** sanno bene che esistono **diversi tipi di azioni** (*ordinary shares, preference shares*) di cui però oggi non trattiamo.

Piuttosto, vi segnalo che nel caso di **società quotate in borsa** (*public companies*) rete talvolta trovare azione tradotta anche con *stock*, termine da cui deriva *stock market* (il **mercato finanziario**, la Borsa).

A metà marzo inizia il corso “*Legal and financial English online*” (inglese giuridico e finanziario) per avvocati e commercialisti e per maggiori informazioni e iscrizioni potete visitare [questo link](#)